

Deliberazione n. 1012 del 04/09/2017

Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli - determinazione criteri e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art. 24, c. 1, lett. e)) per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 ed integrazione risorse per attuazione DGR 753/2013 e DGR 1010/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della LR. n. 45/98, art. 24, c. 1, lett. e), i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale definiti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 01/09/2017 e con validità fino al 31/08/2018;
2. di disporre che l'accesso ai benefici previsti con la presente deliberazione, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti della spesa presunta a carico della Regione Marche, di € 3.275.000,00 (95% dell'onere da compensare alle Aziende di TPL per la vendita di titoli agevolati), che trova copertura nel bilancio 2017/2019, in termini di esigibilità della spesa, come segue:
 - a) € 393.000,00 a carico del capitolo 2100210053 del bilancio 2017/2019 annualità 2017;
 - b) € 2.711.857,31 a carico del capitolo 2100210072 del bilancio 2017/2019 annualità 2018;
 - c) € 170.142,69 a carico del capitolo 2100210080 del bilancio 2017/2019 annualità 2018;
3. di stabilire che la restante quota del 5% di partecipazione dei Comuni al rimborso alle Aziende di TPL dei minori introiti derivanti dal rilascio dei titoli agevolati, su formale richiesta delle stesse, sia versata alla Regione Marche che provvederà a corrisponderla a dette Aziende, secondo modalità che saranno definite con apposito successivo atto dirigenziale;
4. di autorizzare le Aziende di TPL ad emettere i titoli di viaggio agevolati di cui al precedente punto 1, nei limiti della spesa, a carico della Regione Marche, di cui al punto 2;
5. di incaricare la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità del monitoraggio e della elaborazione di proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza dei criteri di cui al punto 1, sulla base delle quali la Giunta Regionale potrà sospendere la vendita dei titoli di viaggio agevolati ai sensi della presente deliberazione, qualora le predette proiezioni di spesa indichino l'approssimarsi del superamento della disponibilità dei fondi iscritti in bilancio;
6. di integrare di € 937.017,00 le risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni tariffarie di cui alle DDGGRR 753/2013 e DGR 1010/2016, sulla base del rendiconto a consuntivo dei titoli agevolati venduti dalle aziende di Trasporto per l'anno 2016 e del rendiconto parziale di quelli venduti sino al 31/08/2017;
7. di stabilire che la spesa di cui al precedente punto 6, di € 937.017,00, trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, sulla disponibilità del capitolo 2100210053 del bilancio regionale 2017/2019 annualità 2017;
8. di autorizzare il dirigente della PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità a saldare quanto dovuto sino al 31/08/2017, a seguito di rendiconto finale presentato dalle Aziende di TPL, nei limiti delle risorse che il Bilancio regionale metterà a disposizione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATO 1**Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale****1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata**

1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono tenuti a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:

Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

At) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;

g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");

1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 sono *nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"*; sono acquistabili esclusivamente presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL, previa esibizione della certificazione di cui al punto 4, sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza della certificazione di cui al punto 5.

1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della certificazione di cui al punto 5, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso e comunque non oltre la scadenza della certificazione di cui al punto 4; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
 - Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
 - Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
 - Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
 - Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
 - Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;
 - Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.
- a2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso), rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).
- b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
- c) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
- e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
- f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
- g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
- h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso). Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.

/

- l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso).*

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliatio-
ne nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompa-
gnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordina-
rio sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata - Costo massimo annuale	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)
a1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
a2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
b)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
e)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	50%	50%
h)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Certificazione delle agevolazioni

4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti, gli interessati devono munirsi di apposita certifica-
zione, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di TPL dei mino-

ri introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' obbligatorio per i Comuni, ad ogni stampa della certificazione, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni certificato.

- 4.2 I Comuni certificano il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) attestanti unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. *Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013. Riguardo alla attestazione ISEE si precisa che questa dovrà essere presentata con riferimento ai redditi dell'anno precedente.*
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, certificare più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità.
- 4.4 Le certificazioni di agevolazione rilasciate dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1, rispecchiano il seguente modello formale:

 CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L. <small>Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente certificato attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti. Ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi</small>	
DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)	 Foto:
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Nominativo
Data di Nascita
Codice Fiscale
Accompagnatore
Residenza - Indirizzo
Residenza - CAP
Residenza - Citta
Residenza - Telefono
Lavoro - Indirizzo
Lavoro - CAP
Lavoro - Citta
Fax
Email
DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)	
ID Tesserina	(preassegnato SISTAG)

Codice Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Codice Azienda/Ente	(preassegnato SISTAG)
Tipo di agevolazione
Data di primo rilascio
Data ultima convalida
Validità
Data eventuale annullamento
Data di scadenza	31/12/XXXX
Valore ISEE certificato
Percorso di validità / Annotazioni
ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE	
.....	
ELENCO TITOLI ACQUISTATI	
.....	
<i>Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:</i>	

4.5 Gli utenti muniti della certificazione di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle Aziende del trasporto pubblico su gomma.

4.6 Per le categorie h) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della certificazione è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficiario. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

5. Anagrafe delle agevolazioni

5.1 I Comuni devono procedere al rilascio delle certificazioni di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;

- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- Valore ISEE certificato;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.

5.2 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche, i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, entro le seguenti scadenze: **31/01/2018** per i titoli venduti tra settembre e dicembre 2017, **31/05/2018** per i titoli venduti tra gennaio e aprile 2018, **30/09/2018** per i titoli venduti tra maggio e agosto 2018. I dati dovranno essere inviati completi della validazione da parte delle Aziende con procedure da definirsi. Decorsi tali termini la Regione Marche considera definitivi i dati trasmessi, ai fini delle verifiche di cui al punto 6, e li consolida. Non è possibile per le Aziende trasmettere successivamente i dati riferiti ai periodi consolidati.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono a carico, rispettivamente:

- Per il 95% a carico della Regione Marche;
- Per il restante 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel periodo di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.

6.2/bis I Comuni debbono impegnare le quote del 5% di propria competenza entro il **30/06/2018**. La liquidazione di tali quote alle Aziende di trasporto verrà effettuata, a consuntivo, dopo il controllo, da parte degli uffici regionali, dei rendiconti inseriti dalle Aziende successivamente alla scadenza del **31/08/2018** e previo incasso delle relative quote da parte dei Comuni. Per i Comuni che non

hanno impegnato la propria quota di compartecipazione del 5% entro il 30/06/2018 potrà essere disposta l'interdizione al rilascio della certificazione di agevolazione tariffaria, di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o domiciliati, fino all'assolvimento del predetto obbligo.

- 6.3 Relativamente alla quota di competenza della Regione, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, è effettuata secondo la tempistica seguente:
- Entro il **30/09/2017** assegnazione del fondo disponibile alle Aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le Aziende medesime. Contestualmente, sulla base di tale assegnazione, con riferimento alla quota di competenza, la Regione procede ad una prima liquidazione in **acconto, pari al 12% del fondo assegnato**.
 - **A cadenza quadrimestrale**, a decorrere da ciascun termine di rendicontazione al SISTAG, indicato al precedente punto 5.2, previa presentazione della certificazione dei dati dal parte delle Aziende di trasporto, si procederà alla liquidazione del **saldo del corrispondente periodo** di cui al medesimo punto 5.2, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture di cui al punto 6.6, al netto della quota di acconto del 12% di cui al punto precedente. Le somme liquidate saranno calcolate tenendo conto del frazionamento in mensilità dei titoli agevolati trimestrali ed annuali ricadenti, per validità, nel periodo di riferimento del pagamento.
- 6.4 La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle Aziende di trasporto è calcolato esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni" del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.
- 6.5 La liquidazione della quota del rimborso a carico della Regione, previa le verifiche ritenute necessarie e la certificazione dei dati rendicontati al SISTAG da parte delle Aziende stesse, è effettuata con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale , Logistica e Viabilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio e salvo compensazioni, entro i 60 giorni successivi all'accettazione delle fatture medesime.
- 6.6 La liquidazione della quota del rimborso a carico della Regione è subordinata alla presentazione da parte delle Aziende di trasporto delle fatture commerciali, per l'importo risultante dal totale della colonna "Quota Regione" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni" del sistema informativo SISTAG relativo al periodo considerato (da intendersi comprensivo di IVA).
- 6.8 Le fatture di cui al p.to 6.6 devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Ente debitore (Regione o Comune), inviata a mezzo PEC alle Aziende di trasporto, ed è necessario che le Aziende medesime inseriscano nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)

Ordine di acquisto	<i>Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.</i>	"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo fascicolo	<i>Verrà comunicato dall'ufficio regionale prima dell'invio della fattura (nel caso della Regione)</i>	"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice IBAN	<i>IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx</i>	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	<i>Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011</i>	"Causale" (.....)

6.9 In caso di inadempimento, da parte dei Comuni, dell'obbligo di compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di trasporto dei minori introiti, potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.

6.10 E' facoltà della Regione disporre alle Aziende di trasporto, previa approvazione di apposita delibera e qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati.

7. Sanzioni

- 7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le Aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.
- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesi-

mi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.

- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo é facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dall'1/09/2017 fino al 31/08/2018 e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
- 8.3 Le certificazioni di cui al punto 4, rilasciate ai sensi del presente atto, nonché quelle in corso di validità al 01/09/2017, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 1010/2016, hanno scadenza 31/08/2018.